



decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate dal suddetto professionista;  
pronuncia il presente

#### DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Tribunale adito è competente per la presente procedura stante la residenza della ricorrente. La ricorrente ha poi innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2 della L. 3/2012, non derivando in particolare i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Su tale aspetto è stata richiesta specifica integrazione del ricorso e della relazione particolareggiata, essendo stati esposti negli atti depositati, sia un debito residuo nei confronti della CCIAA, che la deduzione di un aiuto finanziario fornito dalla ricorrente all'attività intrapresa dal figlio della stessa.

Sul primo punto è stato chiarito, anche attraverso la presentazione di visure camerali, che l'attività della ricorrente era già cessata al 31.12.1992, già prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte del Comune di Catanzaro, avvenuta nel corso del 1993, e che la richiesta di cancellazione è stata eseguita solo in data 24.09.08, ma con decorrenza dal 31.12.92, per cui solo in detta data l'ente si è allineato con quanto già accertato all'Agenzia Entrate, chiedendo comunque i diritti annuali fino alla dell'istanza di cancellazione.

Sul secondo punto è stato chiarito che il sig. [REDACTED] figlio della ricorrente, non è mai stato iscritto presso il registro delle imprese perché l'attività esercitata è stata svolta nell'ambito di una associazione sportiva dilettantistica (A. [REDACTED]), quindi non avente scopo di lucro.

La ricorrente è rimasta comunque estranea alle obbligazioni assunte dal sig. [REDACTED], attualmente disoccupato, nell'ambito della detta associazione (a [REDACTED] soluzione della quale il [REDACTED] è Presidente, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate di attribuzione del codice fiscale allegata dalla ricorrente).

Secondo quanto specificato dalla ricorrente e attestato dal Gestore della crisi, il prestito personale contratto con la BNL S.p.A. è stato destinato solo in parte al fine di aiutare il figlio della ricorrente (per l'attività intrapresa e negli studi universitari), mentre per la maggior parte è stato usato per estinguere pregresse posizioni debitorie contratte dalla ricorrente sia con la medesima banca (chiusura di fido gestito in conto corrente) sia per l'estinzione di debito su carta di credito FINDOMESTIC.

Secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, bisogna fare riferimento al tipo

di obbligazioni contratte e ancora presenti nel patrimonio del debitore, al fine di stabilire lo status di consumatore, ma non confligge con tale status una obbligazione contratta al fine di aiutare un familiare, anche nella propria attività di impresa (tipicamente quale fideiussore), purché nell'esclusivo ambito, che deve costituire unica causa dell'obbligazione, dei vincoli di solidarietà familiare che legano beneficiario e beneficiante.

Questo sembra essere il caso nella presente fattispecie. Peraltro l'attività esercitata dal figlio, con l'ausilio della madre, non costituisce in sé attività di impresa per quanto sopra visto.

In definitiva può riconoscersi alla ricorrente, dal 1993 dipendente pubblica a tempo indeterminato, il predetto status e la legittimazione quindi alla presentazione del piano del consumatore.

La ricorrente, inoltre, come attestato dal Gestore non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista incaricato, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice e la ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

La ricorrente ha proposto, con l'ausilio del Gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 78.672,88 (le singole voci sono indicate alle pagine 11-16 della relazione del Gestore).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito al consumo, salvo alcuni modesti importi (di poco superiori ai 2.000 euro) di crediti privilegiati nei confronti di Regione e Comune di Catanzaro.

Il nucleo familiare della ricorrente è attualmente composto da sé medesima, disponendo la ricorrente di uno stipendio mensile netto di circa € 1.550,00, oltre a tredicesima mensilità, in qualità di dipendente del Comune di Catanzaro (come da documentazione fiscale depositata).

La ricorrente non dispone più di proprietà immobiliari (si veda oltre) e paga un canone di locazione per l'abitazione occupata di 500 €/mese.

La ricorrente dispone di beni mobili registrati per un valore stimato di circa € 8.500,00.

Come attestato dal Gestore della crisi e analiticamente esposto in particolare dalla ricorrente nei chiarimenti del 16.06.21 (ai quali ha comunque aderito senza riserve il Gestore), il sovraindebitamento della ricorrente, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali

la stessa ha contratto vari prestiti per poter sostenere le spese necessarie alla famiglia, avendo dovuto affrontare nel corso del tempo varie vicissitudini, incidenti sul reddito disponibile per la famiglia e per il sostegno fornito al proprio figlio, in assenza dell'ausilio dell'altro genitore. In particolare a partire da dicembre del 2007 la ricorrente, subita la perdita della propria madre convivente, sotto un profilo economico, non ha più potuto contare, oltre che sul sostegno dell'altro genitore del figlio Antonio, anche sul supporto economico fornito dalla pensione di reversibilità di € 600,00 percepita dalla detta madre.

Stante l'indebitamento pregresso, fino ad allora sostenibile, l'istante inizia a rinegoziare precedenti prestiti, in particolare con la finanziaria Mediocapital, in relazione alle posizioni di cessione e di delega per trovare la liquidità necessaria al fine del mantenimento proprio e del figlio, oltre che per far fronte al carico costituito dal mutuo fondiario contratto in precedenza per l'acquisto della casa di abitazione.

Come attestato anche dal Gestore, da questo momento ha inizio lo stato di sovraindebitamento e, peraltro, a fronte della già compromessa stabilità economica della ricorrente, la mancata valutazione del suo merito di credito da parte, in particolare, della Mediocapital la quale concede una rinegoziazione delle precedenti posizioni, pervenendosi ad una delega sullo stipendio della ricorrente di € 419,00 mensili.

In questo periodo la ricorrente si determina a mettere in vendita la propria casa, con l'intento di sottrarsi al gravoso impegno mensile del pagamento della rata di mutuo, con accollo del debito da parte dell'acquirente e con l'utilizzo dell'esiguo importo incassato al fine di far fronte alla caparra necessaria alla stipula del conseguente contratto di locazione (allegato dalla ricorrente) e alle spese di trasloco nel nuovo appartamento di [REDACTED]

In tal modo la ricorrente ottiene di rendere meno gravosa la propria situazione, riuscendo ad ottemperare agli impegni presi fino all'anno 2012.

Ma nell'anno 2012 riaffiorano le difficoltà per la mancanza di liquidità per cui per far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti si vede costretta a rinegoziare le varie cessioni e deleghe per poter assolvere alle proprie obbligazioni finanziarie.

A maggio 2012 la ricorrente decide di estinguere la precedente cessione concessa dalla Mediocapital, con scadenza originaria dicembre 2017, rinegoziandola con subentro della Fiditalia, con rata di € 248,00 e con una nuova scadenza marzo 2022.

Tale necessità sarebbe stata dettata dal fine di consentire l'iscrizione del proprio figlio al corso di laurea specialistica in scienze motorie, conclusosi in effetti con il conseguimento del relativo diploma di laurea (anno 2013).

Tuttavia, da questo momento in poi e a cadenza annuale la ricorrente rinegozia le proprie posizioni per ottenere la liquidità per far fronte alle proprie pregresse obbligazioni finanziarie, nonché secondo quanto affermato dalla ricorrente (e come sopra già visto) per aiutare il figlio nell'avvio dell'attività intrapresa al termine del ciclo di studi.

Risulta quindi, come attestato dal Gestore della crisi, che tutti gli impegni finanziari sono stati assolti, senza alcuna morosità segnalata, fino a gennaio 2021.

Sul punto, e quindi in tema di c.d. meritevolezza del ricorrente, si è opposta all'omologa la COMPASS BANCA S.p.A., evidenziando, peraltro abbastanza genericamente rispetto all'analitica ricostruzione fornita dalla ricorrente, anche a seguito dell'integrazione richiesta dal Giudice, che la ricorrente avrebbe stipulato le proprie obbligazioni finanziarie senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, "denotando inequivocabilmente una totale assenza di educazione finanziaria".

Quale specifico elemento, tendente a comprovare quanto sopra, la COMPASS evidenzia che un mese prima del deposito presso il COA di Catanzaro dell'istanza per la nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento (05.06.20), ovvero l'1.05.20, la ricorrente avrebbe richiesto a FIDES S.p.A. un finanziamento di € 33.000,00 perfettamente consapevole dell'impossibilità di onorarne la restituzione a causa delle precarie condizioni economiche.

Per altro verso la COMPASS contesta il collegamento tra sovraindebitamento e le vicende occorse alla ricorrente, che sarebbero troppo risalenti nel tempo per giustificare l'attuale sovraindebitamento.

Da ultimo, l'opponente contesta il giudizio di maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria formulato dal Gestore della crisi.

Innanzitutto, rispetto alla posizione della COMPASS, occorre dare conto che la stessa ha concesso il credito nei confronti della ricorrente in data 30 aprile 2019, come confermato dalla medesima società nella propria memoria, senza giustificare in alcun modo, in presenza già di cessioni del credito futuro costituito dallo stipendio della ricorrente, sulla base di quali accertamenti avrebbe valutato il merito di credito della ricorrente, già evidentemente sovraindebitata.

Secondo il nuovo comma 3bis dell'art. 12bis della L. 3/2012 (che l'art. 4ter, comma 2 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto essere applicabile anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione): *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del*

*testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.*

In relazione a ciò il Gestore della crisi, nella propria relazione, come richiesto dalle nuove disposizioni, ha evidenziato come a più riprese gli istituti di credito abbiano sicuramente violato la suddetta disposizione del T.U.B., come si evince anche dall'analitica ricostruzione presentata dalla ricorrente a seguito di richiesta del Giudice. Pertanto l'opposizione della COMPASS è da ritenersi inammissibile, non avendo peraltro indicato elementi che evidenzino un comportamento doloso da parte della ricorrente, nemmeno con riferimento all'ulteriore rinegoziazione del 2020, che sulla base degli atti a disposizione va ancora una volta riferita alla necessità della ricorrente medesima di ristrutturazione della propria precedente esposizione debitoria, stante la prova dell'assenza di morosità almeno fino al gennaio 2021.

Ad ogni buon conto, poiché su alcuni degli aspetti segnalati il Giudice stesso aveva chiesto chiarimenti, può nel merito affermarsi che non risulta smentita l'affermazione della ricorrente, corroborata dalla relazione del Gestore, che ogni nuova rinegoziazione sia andata sostanzialmente a coprire il precedente indebitamento, anche se aggravando la complessiva posizione debitoria.

A favore della ricorrente deve poi essere valutato il tentativo di ridurre il complessivo indebitamento attraverso la cessione della propria abitazione che non vi è motivo di ritenere sia stata fatta in frode dei creditori, stante tra l'altro l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente.

In definitiva, la ricostruzione effettuata dalla ricorrente e dal Gestore della crisi in relazione a cause e tempi in cui le obbligazioni sono state contratte e quanto sopra evidenziato rendono del tutto verosimile l'incolpevolezza dell'indebitamento e quindi la sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza, come oggi declinato dalle norme.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012). All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n.

3/2012) e la liberazione dai debiti residui. Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che la ricorrente mette a disposizione del piano esclusivamente i crediti futuri derivanti dall'attività lavorativa svolta.

Attualmente la ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile medio di € 1.550,00 circa (oltre alla tredicesima mensilità), in qualità di dipendente di ente locale a tempo indeterminato, quindi tra l'altro con una sufficiente stabilità prospettica, utile a poter formulare un giudizio positivo in relazione alla fattibilità del piano.

Esclusa la spesa per il canone mensile per l'abitazione, pari ad € 500,00/mese e le altre spese necessarie al proprio mantenimento, quantificate condivisibilmente in € 700,00/mese, la ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori la somma di € 350,00 mensili, da utilizzarsi per il pagamento rateale di tutti i debiti secondo le percentuali e la rateizzazione riportate nel piano depositato in data 13.05.2021, sottoscritto dalla ricorrente, prevedente la messa a disposizione della complessiva somma di € 28.838,20.

Il piano prevede, una volta assolti per intero i crediti in prededuzione dell'OCC (per € 5.000,00 concordati con il detto organismo), una falcidia dei crediti chirografari pari al 70% per tutti i creditori concorrenti e del 60% per i crediti privilegiati, con il rispetto quindi anche dell'ordine dei privilegi.

Una volta pagate le spese in prededuzione a decorrere dal mese successivo all'omologa (prime 15 rate) si prevede un ammortamento dei residui debiti falcidiati, prevedendosi la chiusura del piano in n. 84 mesi (7 anni circa).

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata dalla ricorrente è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14<sup>quater</sup> della L. 3/12, il quale prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli

effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;

- il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni sette, i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria stabile attività lavorativa dipendente, da quantificarsi in media in € 1.550,00 netti mensili, chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, un importo pari a € 1.200,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 350,00;

- d'altra parte, anche l'art. 14<sup>ter</sup>, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice”*, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore cioè ai quattro quinti o alla metà dello stipendio a seconda della natura dei crediti);

- la durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appare in definitiva un giusto contemperamento con le esigenze dei creditori, potendosi anche dubitare che lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, potesse ad un certo punto essere stata (o dovendo essere) a conoscenza degli istituti finanziatori, sussistendo plurimi finanziamenti anche da parte del medesimo ente finanziatore, i quali avrebbero quindi dovuto valutare la situazione finanziaria della ricorrente;

- una durata del piano superiore ai 4-5 anni (pari a 7 anni), peraltro, come messo in evidenza dalla più recente giurisprudenza, in caso di messa a disposizione dei soli crediti futuri derivanti dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente, non può che ridondare a vantaggio dei creditori, il che vale a mitigare l'applicazione del principio della ragionevole durata della procedura; la detta durata peraltro non è incoerente con l'attesa di vita e di attività lavorativa della ricorrente. Quanto infine al giudizio di preferenza rispetto all'alternativa liquidatoria, da un lato, in mancanza di contestazioni sul punto, non può che aderirsi all'analisi e alla stima dei beni mobili registrati attestata dalla relazione particolareggiata, i soli facenti parte del patrimonio della ricorrente, pari a circa € 8.500,00, da confrontarsi con la cifra messa a disposizione del piano (€ 28.838,20); d'altra parte, in mancanza di opposizione dei creditori privilegiati, con diritto di

preferenza sui beni della ricorrente in caso di liquidazione, non è ipotizzabile un migliore trattamento in particolare per i creditori chirografari; anche tenuto conto della durata del piano sopra vista, la necessità di soddisfazione successiva o proporzionale dei creditori sui beni e sullo stipendio della ricorrente determinerebbe quantità e tempi di soddisfazione versomilmente deteriori in caso di liquidazione sia individuale che collettiva.

**P. Q. M.**

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 8/2021 V.G., così provvede:

- 1) omologa il piano del consumatore proposto da DE MASI Maria Teresa [REDACTED] [REDACTED] attualmente ivi residente alla [REDACTED] (vedi memoria di integrazione), alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come sottoscritta e depositata in data 13.05.2021;
- 2) dispone:
  - a) che siano sospese, fino al completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
  - b) eventuali somme attualmente trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al professionista incaricato, quale organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;
  - c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
  - d) delega l'avv. Pietro Funaro, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dalla ricorrente; onera lo stesso della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;
  - e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese della ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Si comunichi alla ricorrente e all'avv. Pietro Funaro.

Catanzaro, 06/11/2021

Il Giudice

*dott. Luca Mercuri*

